

BUONI FRUTTIFERI POSTALI

**Natura, storia,
controversie**

Avv. Benedetto Pellerito

- INTRODOTTI IN ITALIA CON IL D.L. 16 DICEMBRE 1924
- FORMA DI FINANZIAMENTO A BASSO RISCHIO
- **EMESSI** DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E **GARANTITI** DALLO STATO ITALIANO E **COLLOCATI** IN ESCLUSIVA PER IL TRAMITE DI POSTE ITALIANE S.P.A.



GARANTISCONO - A FRONTE
DELL'INVESTIMENTO
INIZIALE LA RESTITUZIONE
DEL CAPITALE INVESTITO
OLTRE AGLI INTERESSI
MATURATI ALLA LORO
SCADENZA



NON VI SONO COSTI DI
SOTTOSCRIZIONE E
RIMBORSO

È SEMPRE POSSIBILE
RICHIEDERE IL RIMBORSO
DEL CAPITALE INVESTITO



È PREVISTA UNA
TASSAZIONE AGEVOLATA
SUGLI INTERESSI (OGGI
12.50%)

ESENTI DA IMPOSTA DA
SUCCESSIONE NON
RIENTRANO NELL'ATTIVO
EREDITARIO

DECRETO MINISTERIALE 13 GIUGNO 1986

Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio

- **Art. 4.** ... Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una **nuova serie di buoni postali fruttiferi** distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
- Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.
- **Art. 5** ... Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986.
- Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, **due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi»**

MANCATO RIMBORSO INTEGRALE INTERESSI

- Corte di Cassazione Sezioni Unite n° 13979/2007
- Corte di Cassazione Sezioni Unite n° 3963/2019
- È legittima la modifica unilaterale del tasso di interesse dei buoni fruttiferi:
- All'epoca della sottoscrizione dei bfp - anni '80 - non era vigente la normativa ad oggi prevista in merito agli **obblighi di informativa e di trasparenza a carico dell'intermediario**, nonché in ordine all'obbligo di comunicare al cliente le variazioni contrattuali per lui peggiorative e la facoltà di recedere entro due mesi dal ricevimento di tale comunicazione (l'attuale art. 118 T.U.B.);

- Vigeva il **Codice Postale** il cui **art. 173** prevedeva la possibilità per il Ministero del Tesoro di **modificare *in peius* e con effetto retroattivo il saggio degli interessi dei buoni già emessi**;
- Da ultimo, la consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte (**Cass. Civ. n. 27809/2005; Cass. Civ. S.U. n. 13979/2007; Cass. Civ. n. 19002/2017**) confermava come i buoni postali fruttiferi sono da qualificarsi come **documenti di legittimazione** ex art. 2002 c.c.
- **Corte Cost. Sentenza n° 26 del 20/2/2020:**
- È legittima la variazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali già in circolazione attraverso l’emanazione di un D. M. successivo alla sottoscrizione.
- In tal caso non è necessaria l’apposizione dei timbri in quanto il titolo è già in possesso del risparmiatore e l’informazione in Gazzetta ufficiale è sufficiente a modificarne il rendimento.

L'investimento del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione, o con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata.
 I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione.

Entro il primo anno L. 250.000

Saggio di interesse

anni	—	2	4	6	8	10
	lire	lire	lire	lire	lire	lire
1	270.000	273.600	277.200	280.800	284.400	288.000
2	281.600	285.488	289.376	293.264	297.152	311.040
3	293.200	297.216	301.232	305.248	309.264	323.920
4	304.800	308.928	312.656	316.384	320.112	334.800
5	316.400	320.640	324.368	328.096	331.824	345.700
6	328.000	332.352	336.104	339.856	343.608	356.600
7	339.600	344.112	347.864	351.616	355.368	367.500
8	351.200	355.872	359.544	363.216	366.888	378.400
9	362.800	367.344	370.896	374.448	378.000	389.300
10	374.400	378.816	382.232	385.648	389.064	400.200
11	386.000	390.224	393.640	397.056	400.472	411.100
12	397.600	399.632	402.976	406.320	409.664	422.000
13	409.200	411.040	414.384	417.728	421.072	432.900
14	420.800	422.448	425.792	429.136	432.480	443.800
15	432.400	434.096	437.344	440.592	443.840	454.700
16	444.000	445.696	448.896	452.096	455.296	465.600
17	455.600	457.296	460.496	463.696	466.896	476.500
18	467.200	468.896	472.096	475.296	478.496	487.400
19	478.800	480.496	483.696	486.896	490.096	498.300
20	490.400	492.096	495.296	498.496	501.696	512.200

Dal 1° gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Il timbro dei buoni a scadenza trentennale della serie Q, apposto sui moduli della precedente serie P, indica i tassi di rendimento dei primi 20 anni ma niente è previsto per gli ultimi 10 anni. Per la giurisprudenza ormai consolidata, in relazione agli ultimi 10 anni, si devono applicare le condizioni più favorevoli al risparmiatore riportate sul buono per la precedente serie P, la quale prevedeva dei rendimenti raddoppiati rispetto alla serie successiva Q.

**MANCATO
RIMBORSO
INTEGRALE
INTERESSI**

- Buoni postali fruttiferi della serie A1, AA1, AA2 e AA3 stampati sui moduli della precedente serie AF o CE
- Il D.M. 19.12.2000 ha disposto l'emissione dei nuovi titoli della serie AA1 a partire dal 28.12.2000 e che pertanto – pur in assenza del timbro della nuova serie - il risparmiatore doveva sapere che non stava sottoscrivendo buoni fruttiferi non più in vigore.
- La Giurisprudenza maggioritaria ha confermato orientamento per cui, **non essendo stato apposto nessun timbro riconducibile alla serie “AA1” e “AA2”**, deve ritenersi meritevole di tutela l'affidamento dell'investitore/cliente sulle condizioni riportate sul titolo (ABF Milano n. 25255/2018; ABF Milano n. 7502/2016; ABF Milano n. 433/2016; ABF Milano n. 7928/2016; ABF Roma n. 3517/2016; ABF Roma n. 2659/2016; Tribunale di Roma n. 13469/2017; Cass. Civ. S.U. 13979/2007).


RIMBORSO: PROCEDURE

- **Lettera di richiesta rimborso/messa in mora** mediante raccomandata a Poste Italiane S.p.a. e Cassa Deposito e Prestiti
- **Decorsi 30 giorni**, in caso di mancato riscontro e/o risposta negativa, si può procedere con:
 - a) **Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario;**
 - b) **Ricorso per decreto ingiuntivo** presso l'Autorità giudiziaria competente;
 - c) **Ricorso ex art. 702bis c.p.c.** avanti l'Autorità giudiziaria competente

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

- La materia *de qua* deve essere ricondotta tra i “**contratti assicurativi, bancari e finanziari**” ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n.28/2010

RISCOSSIONE IN CASO DI DECESSO di COINTESTATARIO



Il dettaglio mostra come appare la clausola PFR sul fronte dei buoni fruttiferi

- La clausola denominata “PFR” (“pari facoltà di rimborso”) consente, a ciascun contitolare, di riscuotere il titolo anche senza il consenso degli altri.
- L’art. 1, comma 4, del D.M. 19.12.2000 ha chiarito che *“i buoni postali fruttiferi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente...”*.

PRESCRIZIONE

- L'art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha stabilito il termine per la prescrizione in **dieci anni** - originariamente quinquennale - a decorrere **dalla scadenza** (giorno in cui è possibile procedere alla riscossione e/o non si producono interessi)
 - Se prescritto, **non** è possibile ottenere il rimborso ed il capitale viene versato su di un fondo presso il Ministero dell'Economia.
 - **In caso di FURTO o SMARRIMENTO:** è onere di Poste Italiane dimostrare che i buoni sono stati **effettivamente riscossi** e, in assenza di detta prova, l'intermediario dovrà ottemperare alla richiesta di documentazione.

SMARRIMENTO/ FURTO

- **PROCEDURA DI AMMORTAMENTO**
- - **richiesta duplicato** presso uno qualsiasi degli sportelli di Poste italiane compilando e sottoscrivendo la denuncia di perdita avendo cura di indicare gli estremi necessari per l'identificazione del buono e, in sintesi, le circostanze nelle quali lo smarrimento si è verificato (la denuncia agli organi di pubblica sicurezza è necessaria solamente in caso di sottrazione, cioè **di furto**, del buono postale e non anche nel caso di smarrimento).
- La richiesta di duplicato deve essere fatta e sottoscritta:
 - dall'intestatario del buono (o da un suo procuratore);
 - nel caso di buono cointestato, da tutti quanti gli intestatari;
 - nel caso di buono intestato ad un minore, da coloro i quali esercitano la potestà genitoriale;
 - infine, nel caso di buoni postali caduti in successione, da tutti gli eredi.
- - viene affisso presso Poste Italiane un **avviso – diffida** per la **durata di trenta giorni consecutivi**, nel caso di **buoni postali** che abbiano un valore nominale inferiore a 516,46 euro, oppure per la **durata di novanta giorni consecutivi** nel caso di buoni dal valore nominale pari o superiore a 516,46 euro.